

Capo I Oggetto della concessione

Articolo 1 Attività soggette a concessione

La concessione consente l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di zone di spiaggia, di mare o altre aree demaniali con finalità turistiche ricreative (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di determinati beni da parte di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducano a ritenere riservato l'uso del bene stesso (art. 1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Articolo 2 Scopo della concessione.

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cod. nav. e art. 24 reg. cod. nav.) che individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse (art. 39 comma 2 cod. nav.).

Con atto dell'autorità concedente, può essere autorizzato l'esercizio di una o più attività secondarie, diverse da quelle insite nell'oggetto di concessione, a condizione che lo scopo principale resti immutato.

Articolo 3 Compatibilità della concessione con il pubblico uso

La concessione può essere rilasciata solo se compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, tenuto conto che la stessa può consentire l'esercizio di una o più delle seguenti attività (art. 01 D.L. n. 400/93 convertito L. 494/93 e allegato S/4 L.R. n. 33/02):

- Gestione di stabilimenti balneari con attrezzature fisse e non;
- Esercizi di ristorazione, con o senza ricettività, ristoranti, chioschi, bar;
- Hotel;
- Infrastrutture private;
- Campeggi;
- Servizi di noleggio di imbarcazioni e natanti, punti di ormeggio e specchi acquei;
- Gestione di impianti sportivi e ricreativi;
- Impianti tecnologici,
- Infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio, funzionalmente collegate alla tipologie sopraelencate.

La concessione può essere altresì rilasciata anche se la relativa attività non è prevista dai vigenti strumenti urbanistici, previa puntuale valutazione della compatibilità con il pubblico interesse.

Capo II **Obblighi generali derivanti dalla concessione**

Articolo 4 **Aree libere e servizi di uso comune**

La concessione può obbligare alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano particolareggiato, e del titolo concessorio (art. 23 reg. cod. nav.) **o di altro atto idoneo.**

Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.

Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente. La presenza di arenili destinati a spiagge libere è tesa a garantirne la libera fruizione senza limitazioni se non quelle di una corretta utilizzazione delle spiagge stesse.

Il fronte mare delle aree a libero uso non può essere frazionato e diviso per utilizzi da parte dei concessionari adiacenti e non (allegato S/1 L.R. n. 33/02).

L'amministrazione comunale garantisce nelle aree di libero uso la presenza di un minimo di servizi pubblici tali da assicurare sia un primo soccorso al cittadino in caso di necessità che il mantenimento del decoro della spiaggia, con apposito servizio di raccolta rifiuti e pulizia.

I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario, per garantire la manutenzione dei beni ed assicurare i servizi comuni, sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione (art. 29 reg. cod. nav.).

La concessione non attribuisce al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle parti di demanio marittimo o delle opere non comprese nella concessione.

Le aree libere, anche se previste all'interno dei comparti programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Articolo 5 **Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso**

I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la forma migliore, in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.

I servizi di salvataggio e primo soccorso possono essere esercitati singolarmente da ciascun concessionario o collettivamente, anche tramite ~~idonee imprese~~ **soggetti terzi.**

I servizi di salvataggio e di primo soccorso devono essere garantiti secondo ~~gli standard già assicurati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e, salva espressa dispensa finalizzata a maggior efficienza del servizio complessivo, secondo le prescrizioni tecniche dettate dall'Autorità marittima~~ **e dal Comune con apposita ordinanza.**

Articolo 6 **Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione**

Devono essere segnalati da parte del concessionario:

- a) l'inizio delle acque profonde (m. 1,50), i bassi fondali, il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere e altri pericoli e insidie;
- b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia, con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
- e) ~~il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto.~~

Per le aree libere, l'obbligo di approntare i predetti segnalamenti incombe sul Comune.

Il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto incombe sul titolare dell'autorizzazione all'installazione.

Articolo 7 **Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile**

~~La manutenzione,~~ L'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive che il comune riterrà di imporre anche nel corso del rapporto concessorio.

~~I concessionari devono esibire copia del presente regolamento a richiesta degli utenti e degli organi di P.S. e di vigilanza.~~

I titolari e i gestori di stabilimenti balneari hanno ~~inoltre~~ l'obbligo di esporre, in luogo ben visibile al pubblico, **il presente regolamento, l'ordinanza di gestione delle attività balneari e la ~~una~~ tabella con i dei prezzi,** conformemente alla comunicazione di cui all'art.59 della L.R. n.33/02, comma 1.

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (L. n. 104/92) e quindi assicurare il libero transito dei portatori di handicap, indipendentemente dalla presenza di passaggi pubblici, attrezzati e non.

Capo III **Titolo di concessione**

Articolo 8 **Contenuto dell'atto di concessione.**

Il titolo si compone di due parti (art. 19 reg. cod. nav.).

La prima parte deve contenere:

- gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato;
- i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
- il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;

- l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione;
- lo scopo;
- la misura esatta dell'occupazione, definita da apposita planimetria, recante l'identificazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere, di facile e di difficile rimozione, sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. La rappresentazione planimetrica deve altresì indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune che il concessionario è obbligato a garantire.
- la data di inizio e la durata;
- le modalità di esercizio della concessione;
- il canone, la scadenza;
- la cauzione;
- gli obblighi e le condizioni generali e particolari ai quali è sottoposta la concessione, compresi quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
- l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.

La seconda parte è composta dalla documentazione allegata alla domanda di concessione (allegato S/2 L.R. n. 33/02 e D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004 relativo ai modelli di domanda per rilascio e rinnovo delle concessioni), e rimane ferma, anche a seguito di rinnovo, **salvo che nel frattempo non ne sia stata autorizzata la variazione.**

Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dallo strumento urbanistico vigente con riguardo al comparto nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

Articolo 9

Canone e imposta regionale

La misura del canone e dell'imposta regionale nonché le agevolazioni e riduzioni sono determinate dalla normativa vigente (art. 38 cod. nav., L. n. 494/93, art. 49 L.R. n. 33/02, ~~D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 342 e 343~~).

La superficie da considerare, ai fini del canone e dell'imposta regionale, risulterà dall'apposita planimetria, allegata all'atto concessorio, recante l'individuazione delle aree scoperte e delle aree coperte da impianti, manufatti ed opere sia sottostanti che soprastanti il piano di campagna e delle pertinenze demaniali marittime. Tali elementi possono tuttavia anche essere ricavati o rettificati sulla base di idonea documentazione, nonchè a seguito di ulteriori e successivi idonei accertamenti o verifiche.

L'omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dal titolo concessorio comporta la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, lett. D), del Codice della Navigazione.

Salvo diversi termini fissati da competenti superiori autorità, il canone deve essere corrisposto anticipatamente rispetto al rilascio della concessione per la prima annualità, ed entro il quindici

~~luglio~~ **settembre** dell'anno al quale si riferisce, per le annualità successive, **previo ordine di introito da parte del Comune.**

Articolo 10 **Cauzione**

La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di polizza fideiussoria presso primario istituto di credito o assicurativo da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio (art. 50 L.R. n. 33/02). **La garanzia può altresì essere prestata in forma collettiva mediante iscrizione alle Associazioni di categoria a ciò autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'organo competente al rilascio della concessione ha la facoltà di accettare il versamento in numerario alle casse comunali del deposito cauzionale.**

L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone annuo e le annualità garantite devono coincidere con la durata della concessione.

~~Quando la concessione prevede opere, anche di facile rimozione, il predetto ammontare è aumentato in ragione del costo per lo sgombero coattivo delle opere stesse, quantificato dal Responsabile del competente servizio del Comune.~~

In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal Comune per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'Amministrazione non dichiari la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione fino alla concorrenza della somma originariamente garantita.

Articolo 11 **Condizioni della polizza fideiussoria **garanzia.****

La polizza fideiussoria **garanzia** deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima, anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
- la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione;
- l'intendimento della compagnia assicuratrice **o bancaria** di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario di garanzia reale o altra polizza fideiussoria;
- il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- ~~la compagnia assicuratrice~~ **l'istituto finanziario** provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- ~~la compagnia assicuratrice~~ **il prestatore della garanzia** rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

Capo IV

Fasi del procedimento per il rilascio di concessione

Procedimento per le nuove concessioni, per il rinnovo e per la modifica di concessioni esistenti

Articolo 12

Fase dell'iniziativa

Principi

~~La domanda di concessione deve essere presentata al Comune competente per territorio, deve specificare gli elementi di conformità al comparto previsto nel Piano Particolareggiato dell'Arenile, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 3, e deve inoltre essere corredata dalla documentazione prevista dagli art. 5 e 6 del regolamento del codice della navigazione, dall'allegato S/2 L.R. 33/2002 e dalla modulistica del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004.~~

~~Con la domanda di concessione il richiedente deve dichiarare di essere a conoscenza e vincolarsi al rispetto del Progetto esecutivo del relativo comparto approvato dalla Giunta comunale, pena la decadenza della concessione nei casi di inadempienza previsti nello stesso titolo, decorso il termine di messa in mora comunicato dal Responsabile del competente servizio comunale.~~

~~In caso di documentazione incompleta è assegnato il termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni.~~

-

~~In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato, l'istanza è respinta specificando le carenze.~~

Il rilascio di nuove concessioni, indipendentemente dalla durata il rinnovo, la variazione del contenuto che determini una diversa scadenza delle concessioni esistenti, avviene all'esito di procedimenti comparativi tali da garantire il rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità e libertà di stabilimento. In caso di modifica della concessione con ampliamento dell'area la procedura comparativa ha per oggetto la nuova area.

Non è soggetta a procedura comparativa la modifica del contenuto delle concessioni in essere che non riguardi il dimensionamento dell'area, le condizioni di esercizio della concessione ed il termine di scadenza ovvero la traslazione dell'area diretta a mantenere costante la distanza del confine della concessione dal mare in caso di erosione o di ripascimento dell'arenile.

Articolo 13

Norme transitorie

Domanda di concessione

~~In fase di prima attuazione del Piano dell'Arenile, alle domande di concessione la cui istruttoria sia da ritenersi conclusa per decorso dei termini, ai sensi del D.M.30.03.94, n.765, n.8 tabella B, alla data di entrata in vigore della legge regionale (11/04/2001) è assegnato il termine di novanta giorni per adeguare ed integrare l'istanza secondo quanto prescritto dal Piano stesso e dal presente regolamento.~~

~~Poiché il Piano Particolareggiato dell'Arenile si attua mediante Progetti esecutivi, la presentazione della domanda di concessione obbliga il richiedente al deposito di un Progetto esecutivo per il relativo comparto entro un anno dal rilascio della concessione e comunque al rispetto di quello, anche diverso, approvato dalla Giunta comunale.~~

~~In fase di prima attuazione dei singoli comparti previsti nel Piano dell'arenile, la presentazione dei primi Progetti esecutivi deve essere comunicata, a cura dell'Amministrazione comunale, a tutti i titolari delle concessioni su zone dello stesso comparto, fissando adeguato termine per l'adesione o per la presentazione di osservazioni al Progetto depositato o per la presentazione di uno alternativo.~~

~~In caso di più istanze concorrenti, il Sindaco promuoverà appositi incontri per la sottoscrizione di un Progetto unitario. In mancanza di accordo tra tutti i soggetti concorrenti, la Giunta, salvo comunque richiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni, approverà il progetto ritenuto maggiormente rispondente al pubblico interesse.~~

~~Il mancato deposito del progetto esecutivo di comparto nei termini previsti dalle N.T.A. del Piano Particolareggiato dell'Arenile e dal presente regolamento, nonché la mancata adesione al Progetto approvato dalla Giunta, tramite sottoscrizione di apposita appendice integrativa del titolo preesistente entro il congruo termine assegnato, comporterà la revoca della concessione in vigore, ai sensi dell'art. 52, 2° comma, della L. R. V. n. 33 del 04 novembre 2002.~~

Possono presentare domanda di concessione i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge. Il richiedente attesta nella domanda il possesso dei suddetti requisiti.

La domanda di concessione è presentata all'ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) insieme con la documentazione prevista dall'allegato S2 della Legge Regionale n. 33/2002, la perizia di stima asseverata relativa al valore aziendale dell'impresa prevista dall'art. 54 della stessa Legge, l'attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

Articolo 14

Istruttoria della domanda di concessione. Pubblicazione

Pubblicazioni

~~Verificata dal responsabile del procedimento la completezza della documentazione nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, la domanda è pubblicata all'albo del comune (art. 48 L.R. n. 33/02).~~

-

~~La pubblicazione della domanda, a cura del responsabile del procedimento, deve indicare l'area, lo scopo, le modalità per l'accesso alla documentazione completa, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine di sessanta giorni le osservazioni che ritengono opportune e le domande concorrenti (art. 18 reg. cod. nav.).~~

-

~~In caso di presentazione di domande concorrenti non si riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande.~~

-

~~In caso di concorrenza, le domande di concessione presentate nei termini e la relativa documentazione possono essere modificati e integrati, depositando in comune gli atti entro 30 giorni a far decorso dal giorno di pubblicazione dell'ultima istanza.~~

Il responsabile del procedimento procede immediatamente alla pubblicazione dell'istanza nell'albo pretorio e nel profilo committente del Comune, assegnando il termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza verifica la completezza della documentazione, la congruità della perizia di stima e decide sulle osservazioni.

Il controllo di congruità della perizia di stima è diretto a verificare la corrispondenza della perizia con i Principi Italiani di Valutazione (P.I.V.) in vigore approvati dall'Organismo Italiano di valutazione (O.I.V.), e che non siano calcolati investimenti futuri ed il valore di beni già acquisiti all'erario.

Il responsabile del procedimento può chiedere chiarimenti al richiedente, eventualmente anche in accoglimento delle osservazioni di cui al primo e secondo comma, ed avvalersi di periti esterni all'Amministrazione, con costo ripetibile al richiedente in aggiunta alle spese di istruttoria. In tal caso il termine di 30 giorni è sospeso fino all'accertamento della congruità.

L'accertata incongruità della stima costituisce giustificato motivo per la reiezione della domanda.

Esaurita la fase di verifica e di esame delle osservazioni, il responsabile del procedimento pubblica la domanda per 15 giorni nell'albo pretorio e nel profilo committente del Comune e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché, nell'ipotesi di concessioni di valore superiore alle soglie comunitarie, nella Gazzetta Ufficiale Europea. Ulteriori pubblicazioni possono essere disposte a discrezione dell'ufficio ove giustificate dalla rilevanza della concessione

L'avviso di pubblicazione della domanda indica l'area, lo scopo, la durata della concessione, la perizia di stima, le modalità di accesso alla documentazione e di accesso ai luoghi e l'invito a presentare domande concorrenti entro il termine di sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione e la documentazione di cui al successivo art. 18 da presentare entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione

Contestualmente alla pubblicazione il responsabile del procedimento richiede i pareri delle autorità competenti secondo quanto previsto dalla lettera a) dell'allegato S/3 della Legge Regionale 33/2002.

Articolo 15

Concorso di più domande di concessione.

Domande concorrenti

~~La domanda di concessione è ammessa alla concorrenza quando è compatibile con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e con il Piano Particolareggiato dell'Arenile (allegato S/1 lett. 3 L.R. n. 33/02).~~

~~Il rinnovo automatico delle concessioni già rilasciate esclude la concorrenza, salvo il caso di decadenza o di revoca.~~

~~In caso di variazione al contenuto della concessione che comporti l'ampliamento dell'area, è preferita la richiesta di ampliamento, rispetto a nuove istanze, purché sia diretta allo stesso scopo e riguardi un'area di misura non superiore al venti per cento di quella già in concessione. Detto limite si riferisce comunque alla concessione originaria anche in caso di domande di ampliamento presentate in tempi diversi.~~

~~Se l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile è sempre preferita la richiesta di ampliamento rispetto a nuove richieste.~~

~~Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, è preferita la domanda che verrà prescelta, da apposita commissione tecnica nominata dalla giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri ai sensi dell'Allegato S/3, lett. e) della L.R. n.33/02:~~

- ~~1. compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;punti 10~~
- ~~2. compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - ~~— elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti)~~
 - ~~— aspetti igienico sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico)~~~~

~~—accessibilità ai parcheggi
—rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche e
miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap
—dinamica evolutiva del paesaggio;punti 10~~

~~3. valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici,
salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport,
altro);punti 10~~

~~4. piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l’area richiesta per la
concessione (cronologia ed importi);punti 10~~

~~5. garanzia di sviluppo dell’economia della località tramite preferibilmente l’impiego di
manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
.....punti 10~~

~~6. soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o
regionale vigente;punti 10~~

~~7. gestione diretta della concessione demaniale da parte del soggetto di cui al n. 4;.....punti 10~~

~~La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di rilascio della concessione al richiedente
preferito.~~

Al fine di consentire la valutazione comparativa di domande omogenee e di evitare che sia attribuita una concessione diversa rispetto a quanto previsto nell’invito a presentare domande concorrenti, le domande concorrenti non possono essere esaminate ove non abbiano contenuto corrispondente, quanto ad area oggetto della domanda e durata della concessione rispetto alla domanda oggetto della prima pubblicazione.

I soggetti che presentano domande concorrenti devono attestare di essere in possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 13

La domanda, con l’attestazione del possesso dei requisiti generali, è presentata all’ufficio comunale competente mediante i modelli ministeriali relativi al sistema informativo del demanio marittimo S.I.D. (DM Infrastrutture e Trasporti 10/02/2004) e deve essere corredata di tutta la documentazione prevista dall’allegato S2 della Legge Regionale del Veneto n. 33/2002, l’atto unilaterale d’obbligo in ordine alla corresponsione dell’indennizzo entro trenta giorni dall’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 54 comma 4 della stessa Legge e l’attestazione del versamento delle spese di istruttoria.

Ove risultino presentate nei termini una o più domande concorrenti, l’ufficio provvede a pubblicarle e a darne comunicazione a tutti i richiedenti assegnando agli stessi un termine per la presentazione di integrazioni e/o modifiche rispetto alle domande già presentate. Nello stesso termine l’ufficio può richiedere la presentazione della documentazione integrativa necessaria per l’ammissione delle domande a valutazione.

Art.16

Concorrenza parziale

Criteri di valutazione delle domande

~~Se l’utilizzazione del bene è limitata da preesistenti concessioni o autorizzazioni prevale il titolo preesistente ed il rimanente concessionario potrà chiedere la riduzione del canone o rinunciare alla concessione.~~

-

~~Se non è possibile stabilire la preesistenza del titolo, sarà operata, con l’accordo dei concessionari, la riduzione di una o di entrambe le concessioni o autorizzazioni in modo da garantire la coesistenza. Se la coesistenza non è possibile si applicheranno le regole del concorso di domande di cui al precedente art. 15.~~

Costituiscono criteri di valutazione delle domande ai sensi dell'allegato S3 della Legge Regionale 33/2002:

1. Compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti;
2. Compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - Elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti)
 - Aspetti igienico sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico)
 - Accessibilità ai parcheggi
 - Rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per portatori di handicap
 - Dinamica evolutiva del paesaggio
3. Valutazione degli standard dei servizi proposti (densità ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro)
4. Piano di investimenti da effettuare da parte del concessionario per l'area richiesta per la concessione (cronologia e importi)
5. Garanzia di sviluppo dell'economia locale tramite preferibilmente l'impiego della manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni)
6. Soggetti imprenditoriali attivi nel settore turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente
7. Gestione diretta della concessione demaniale da parte del concessionario.

La compatibilità con i vincoli o gli standard minimi previsti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici e ambientali costituisce criterio di ammissibilità delle domande. Tra le domande ammesse alla procedura comparativa, ciascun criterio è applicato mediante l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10. Ai fini dell'attribuzione del punteggio in relazione all'importo degli investimenti devono essere rispettati i limiti di ripartizione delle quote stabiliti dalla lettera e)*bis* dell'allegato S3 della legge regionale 33/2002.

La quota di investimento destinata a contributi finanziari per operazioni attuate da enti pubblici o a controllo pubblico, previste da apposite convenzioni con i concessionari di cui al comma 4 della lettera e)*bis* viene valutata anche a favore delle domande concorrenti ove i richiedenti assumano l'impegno, quando la convenzione sia stata stipulata precedentemente alla procedura comparativa, di assumere come propri gli obblighi convenzionali già assunti dall'assegnatario della concessione, subentrando nella posizione contrattuale del precedente concessionario.

In tal caso i costi già sostenuti sono computati nell'indennizzo di cui all'art. 54 della legge regionale.

Articolo 17
Atti degli uffici interni.
Assegnazione

~~Decorsi i termini per la pubblicazione e gli eventuali termini in caso di concorrenza, sono sentiti i servizi competenti in materia di urbanistica, polizia municipale, gli altri servizi comunali competenti in relazione allo scopo della concessione e viene svolto sopralluogo sull'area richiesta in concessione.~~

~~Gli uffici che sono chiamati a partecipare all'istruttoria sulla domanda di concessione, in caso di valutazione favorevole, indicano gli eventuali ulteriori adempimenti a carico dell'interessato; in caso di valutazione sfavorevole specificano i motivi di rigetto dell'istanza.~~

Decorso il termine per la presentazione o integrazione e modifica delle domande, il r.u.p. nomina una commissione di tre membri per la valutazione comparativa e invita i concorrenti ammessi alla procedura ad integrare le spese di istruttoria in modo da tener conto dei costi relativi alla verifica della congruità di cui all'art. 14 e della pubblicazione dell'avviso.

La commissione formula la graduatoria sulla base dei criteri indicati all'art. 16 con l'attribuzione di un punteggio a ciascuna domanda, dopo aver escluso le domande non ammissibili ai sensi dello stesso articolo.

Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento di assegnazione della concessione previa verifica in capo al concessionario dell'assenza di motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di carattere generale per contrattare con la pubblica amministrazione dichiarati in sede di domanda e ne dà comunicazione, unitamente alla graduatoria formulata dalla commissione e relative valutazioni, a tutti i concorrenti.

Articolo 18 **Pareri di altre autorità** **Atti successivi all'assegnazione**

~~Sulla domanda di concessione il Responsabile del procedimento deve acquisire in via preventiva, anche mediante apposita conferenza di servizi, il parere delle Autorità Statali competenti, della Regione del Veneto e di ogni altra autorità titolare di interessi in relazione al bene e al territorio oggetto della concessione (artt. 12, 13, 14 reg. cod. nav. e allegato S/3 R.L. n. 33/02).~~

~~I pareri richiesti dal Comune devono essere forniti entro trenta giorni.~~

~~Nel caso in cui i pareri non pervengano nel termine suindicato il Comune procede senza ulteriori dilazioni e comunque non oltre i 45 giorni dalla richiesta, come previsto allegato S/3 della L.R.33/02.~~

Il responsabile del procedimento invita l'assegnatario a presentare entro trenta giorni dalla notifica dell'aggiudicazione la garanzia fideiussoria nelle misure di legge.

L'assegnatario è inoltre invitato a corrispondere nello stesso termine di trenta giorni l'indennizzo nella misura del novanta per cento dell'ammontare indicato nella perizia secondo quanto previsto nell'art. 54 della legge regionale 33/2002.

All'esito dei suddetti adempimenti viene stipulata la convenzione relativa alla concessione assegnata.

Decorso il termine di trenta giorni senza la corresponsione dell'indennizzo e senza la presentazione della documentazione richiesta, l'assegnatario è escluso dalla procedura e la concessione è assegnata al soggetto utilmente collocato in graduatoria e fino all'esaurimento della stessa.

~~Art.19~~

~~Conclusione dell'istruttoria~~

~~-~~

~~Verificata la completezza degli atti acquisiti, il Responsabile del procedimento predisponde la documentazione per la conclusione dell'istruttoria.~~

~~L'istruttoria si intende conclusa quando sono stati acquisiti tutti i pareri e svolti tutti gli adempimenti richiesti dalla Legge e comunque decorsi 200 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi del D.M.30.03.94, n.765, n.8 tabella B.~~

~~-~~

~~La conclusione dell'istruttoria preclude comunque la possibilità di presentare eventuali domande concorrenti per la stessa area.~~

-

~~Nei termini istruttori il Responsabile del servizio competente procede al rilascio della concessione o, in caso di concorrenza, adotta i provvedimenti di accoglimento dell'istanza preferita.~~

(abrogato)

Articolo 20

Provvedimenti di accoglimento e di rigetto.

-

~~Il provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze è notificato a tutti i concorrenti con l'indicazione della graduatoria ed i motivi di priorità, o le ragioni che hanno condotto al rigetto dell'istanza.~~

~~Il richiedente preferito è invitato a versare il canone, la tassa di registrazione, l'imposta regionale e i diritti di scritturazione, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fideiussione e a sottoscrivere l'atto di concessione in tre copie.~~

(abrogato)

Capo V

Atti successivi all'istruttoria

Articolo 21

Provvedimenti relativi all'accoglimento dell'istanza.

Il responsabile del procedimento verifica gli adempimenti del richiedente, controllando che non vi siano cause ostative al rilascio degli eventuali ulteriori provvedimenti (quali ad esempio la concessione edilizia) ai quali è subordinata l'esercizio dell'attività o la realizzazione delle opere.

Il responsabile del Servizio sottoscrive la prima parte del titolo concessorio in tre copie ed appone il visto alla documentazione contenuta nella seconda parte del titolo.

Il responsabile del procedimento cura l'iscrizione dell'atto nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).

Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni, consegna al concessionario una copia in originale del titolo e stabilisce la data per l'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione.

L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune sotto la responsabilità del Responsabile del Servizio competente (art. 20 reg. cod. nav.).

Articolo 22

Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).

Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre specifici cippi.

Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con la ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.

Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

Capo VI Variazioni e rinnovi

Articolo 23 Variazione al contenuto della concessione.

La variazione del contenuto della concessione è autorizzata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentiti i servizi competenti in relazione al tipo di attività, quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione. **Parimenti si procede quando la modificazione alle opere non sia sostanziale, cioè non comporti modifiche del canone dovuto.**

Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto ~~del piano particolareggiato~~ **degli strumenti urbanistici**, con atto suppletivo.

~~L'autorizzazione alla variazione non può essere rilasciata:~~

- ~~1. quando riguarda gli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze;~~
- ~~2. quando l'aumento di superficie richiesto è superiore al venti per cento della concessione originaria, anche in caso di richieste presentate in tempi diversi.~~
- ~~3. quando a causa della variazione vengono meno i fini indicati dall'articolo 39 del codice della navigazione.~~

~~In tali casi il responsabile del procedimento comunica i motivi di rigetto dell'istanza e la possibilità di proporre domanda di nuova concessione.~~

Articolo 24 Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva.

-

~~Il procedimento per la licenza suppletiva è analogo al procedimento per le nuove concessioni quando vi è ampliamento di superficie non determinato da ripascimento dell'arenile.~~

-

~~Quando non vi è ampliamento di superficie o l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile, non si procede a pubblicazione dell'istanza e non vengono richiesti i pareri alle autorità statali competenti e alla Regione del Veneto.~~

-

~~Si applicano in ogni caso le norme relative agli atti successivi all'accoglimento dell'istanza e all'immissione nel possesso dei beni dettate per il rilascio di nuova concessione.~~

L'istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva è disciplinata dalle disposizioni di cui al capo IV.

Ove alla modifica del contenuto della concessione non consegua una diversa determinazione della durata del rapporto concessivo, non si procede alla pubblicazione dell'istanza né alla conseguente procedura comparativa.

In tal caso, la richiesta di variazione è trasmessa al Servizio competente in materia di rilascio delle concessioni, previa acquisizione del parere degli uffici tecnici e dell'autorizzazione paesaggistica, se necessari.

Articolo 25

Affidamento delle attività inerenti alla concessione

Il concessionario può, previa ~~autorizzazione~~ segnalazione certificata di inizio attività, su modello approvato dal competente Servizio, affidare temporaneamente ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione.

Il concessionario può, altresì, previa segnalazione certificata di inizio attività, su modello approvato dal competente Servizio, affidare ad altri la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.

~~L'autorizzazione per l'esercizio di tutte o di alcune attività oggetto della concessione da parte di soggetti diversi dal concessionario è rilasciata previa verifica del~~ Con la SCIA sono attestati il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività richiesta necessari per rendersi titolari di rapporti contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge da parte dell'affidatario e il consenso del concessionario all'affidamento (art. 45 bis cod. nav. e art. 52 L.R. n. 33/02).

~~L'autorizzazione è negata~~ La SCIA non può essere presentata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione, salvo che non si tratti di affidamento di attività secondarie.

~~L'autorizzazione è negata~~ Parimenti, la SCIA non può essere presentata quando la concessione è stata rilasciata per i fini indicati al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione.

~~Il concessionario può, altresì, previa autorizzazione, verificati i requisiti, affidare ad altri la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione.~~

Articolo 26

Subingresso

L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata nelle forme dell'atto suppletivo, su ~~previa~~ domanda del concessionario redatta su apposito modello S.I.D., con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione e di possedere i requisiti soggettivi necessari per rendersi titolare di rapporti

contrattuali o di concessione con la pubblica amministrazione previsti dalla legge (art. 46 cod. nav., art. 30 reg. cod. nav. e art. 53 L.R. n. 33/02).

Ai fini dell'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione, il subentrante è tenuto a dimostrare l'adempimento di tutti gli oneri anche di carattere tributario collegati all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge per la cessione d'azienda.

L'autorizzazione è negata negli stessi casi **in cui non è consentita la presentazione della SCIA per dell'affidamento delle attività oggetto della concessione** (art. 25 commi 3 e 4 del presente regolamento).

Articolo 27

Rinnovo delle concessioni

~~Le concessioni sono rinnovate senza formalità di istruttoria su domanda rivolta al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza dell'atto di cui viene richiesto il rinnovo (art. 48 L.R. n. 33/02).~~

~~Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica relativa ai modi di esercizio dell'attività programmata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di variazioni non autorizzate.~~

~~Accertata l'inesistenza di cause di decadenza, revoca o di altri motivi ostativi il Responsabile del servizio rilascia la licenza di rinnovo della concessione.~~

~~L'atto di rinnovo è rilasciato alle stesse condizioni e con lo stesso contenuto della licenza rinnovata e ne estende la validità fino alla nuova scadenza.~~

~~Gli obblighi e gli altri elementi valutati in sede di concorrenza non possono essere variati nei successivi rinnovi, salve le disposizioni in materia di canoni (art. 4 D.M. n. 342/98)~~

~~L'atto di rinnovo contiene:~~

- ~~▪ i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;~~
- ~~▪ il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio;~~
- ~~▪ il numero di registro, il numero di repertorio e la data di rilascio della concessione originaria e dell'eventuale licenza suppletiva;~~
- ~~▪ la nuova scadenza;~~
- ~~▪ il canone e la scadenza dei pagamenti;~~
- ~~▪ la cauzione;~~
- ~~▪ l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni stabilite nell'atto di concessione originario e all'eventuale licenza suppletiva e ad esibire copia di entrambe su richiesta dell'autorità preposta alla vigilanza (art. 33 reg. cod. nav.).~~

La domanda di rinnovo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza della concessione ed essa origina il procedimento amministrativo ad evidenza pubblica disciplinato dalle disposizioni di cui al capo IV.

Lo stesso procedimento può essere originato dalla domanda presentata da terzi interessati all'area il cui titolo concessivo è in scadenza, purché essa non sia presentata prima di un anno dalla scadenza medesima. In tal caso il concessionario insistente sull'area è specificamente invitato a partecipare alla gara producendo la perizia di stima di cui all'art. 54 della legge regionale 33/2002. Il responsabile del procedimento pone a carico del richiedente sia i costi per la produzione della

perizia da parte del concessionario, sia quelli per la verifica della medesima da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al concessionario uscente non può essere riconosciuto alcun motivo di preferenza o vantaggio (art. 16 D. Lgs. n. 59/2010).

Quando accolta, la domanda di rinnovo della concessione origina un nuovo provvedimento concessivo, i cui effetti decorrono dalla data del suo rilascio.

Nelle more di conclusione del procedimento di rinnovo, al fine di non pregiudicare la proficua utilizzazione dei beni demaniali marittimi, al concessionario uscente è rilasciata senza formalità di istruttoria la concessione provvisoria e il relativo canone è fissato nelle forme di legge.

Capo VII Forme particolari di occupazione

Articolo 28 Istruttorie brevi

Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti i servizi **eventualmente interessati** ~~competenti in materia di commercio, urbanistica e polizia municipale.~~

La domanda deve indicare l'area, il tipo di utilizzazione e la durata.

La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto al rispettivo albo professionale.

La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.

Il Responsabile del Servizio, **previo versamento in numerario di sufficiente deposito cauzionale,** ~~introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione,~~ autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni (art. 39 cod. nav.)

Articolo 29 Anticipata occupazione

L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria.

Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere che la cauzione, aggiornata annualmente, sarà introitata dall'amministrazione ovvero svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.

L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stato avviato, o, in base allo stato dei luoghi può essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.

In tali casi oltre alla cauzione deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

Capo VIII

Disposizioni di carattere generale

Articolo 30

Attività soggette ad autorizzazione o a comunicazione

Le attività e i comportamenti da tenere nell'ambito della spiaggia sono disciplinati da apposita ordinanza, di norma rinnovata annualmente, emessa dal Responsabile del competente servizio comunale.

La Giunta Comunale e il Responsabile del competente servizio, ciascuno per le rispettive competenze, possono adottare linee guida e direttive per lo specifico svolgimento di attività in ambito demaniale marittimo.

E' vietato, in assenza di autorizzazione:

- 1) porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- 3) condurre, ~~dal 01 giugno al 31 agosto,~~ sulla spiaggia e fare il bagno a cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile e degli specchi acquei segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti, per quelli in uso alle Forze dell'Ordine e per i cani da salvataggio;
- 4) esercitare attività commerciali e lucrative (comprese le attività qualificate come arti e mestieri, l'insegnamento del nuoto ecc.). L'autorizzazione e i divieti relativi al commercio ambulante sono disciplinati dal Piano di Commercio sulle aree pubbliche e in particolare dalle disposizioni del commercio su aree demaniali marittime;
- 5) transitare o sostare con veicoli, di qualsiasi genere sulla spiaggia e sulle aree demaniali che non siano adibite a viabilità pubblica o privata. ~~ad eccezione: delle biciclette dal 01 ottobre al 31 marzo, dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap, dei carretti a mano e di quelli a trazione elettrica dei venditori ambulanti autorizzati. Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia delle spiagge e per il rifornimento agli esercizi pubblici prima delle ore 09.00 e dopo le ore 19.00;~~ Il transito dei mezzi impiegati nelle operazioni di pulizia e nel trasporto delle attrezzature per altre attività già consentite sulla spiaggia (manifestazioni, allestimenti stagionali, rifornimento di attività di somministrazione alimenti e bevande) è soggetta a comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio.
- 6) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio.

~~Per le attività indicate ai punti 2 e 5,~~ La richiesta di autorizzazione deve essere presentata, almeno 30 giorni prima e deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.

Sono soggette a preventiva comunicazione, su modello approvato dal competente Servizio, da trasmettersi almeno dieci giorni prima del verificarsi dell'evento o della installazione:

- 1) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi nell'ambito di aree già concesse, ivi compresa l'installazione di attrezzature e impianti necessari allo scopo, promossi dal concessionario, che non eccedano i limiti della concessione, che non alterino stabilmente il compendio demaniale e che non comportino l'installazione di nuove opere con caratteristiche di difficile rimozione;
- 2) Gli impianti, i manufatti, le opere e le strutture di svago, di abbellimento o necessarie per la loro concreta migliore fruibilità da parte degli avventori e degli utenti, quali giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, purché poggiati e non fissati al suolo e sempreché ricadano nell'ambito della concessione in zona conforme alle disposizioni urbanistiche. Sono esclusi dalla presente disciplina le attrazioni da cui terzi affidatari possano ricavare un diretto profitto. La messa a dimora di piante in vasi, anche interrati, nell'ambito dell'area già assentita in concessione è considerata attività libera che non necessita di comunicazione.

Per le attività di cui al precedente comma, qualora il concessionario necessiti di rivolgersi a ditte terze per la realizzazione delle opere o la gestione dell'evento, non necessita la SCIA per affidamento delle attività secondarie.

Le autorizzazioni e le comunicazioni previste dal presente articolo non esimono il concessionario dalla necessità di munirsi di ogni altro titolo necessario per lo svolgimento delle attività medesime.

La richiesta di autorizzazione e le comunicazioni comportano manleva per il Comune da ogni azione che possa essere intentata da terzi per danni causati dallo svolgimento delle attività, per le quali il concessionario o il diverso richiedente resterà l'unico responsabile.

Articolo 31 Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dal comune, né quelle poste in essere da altre Pubbliche Amministrazioni, anche mediante ricorso a soggetti terzi all'uopo incaricati, in ragione delle funzioni ad esse assegnate.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al servizio ~~Attività Produttive~~ competente in materia di demanio marittimo.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Non sono soggette né ad autorizzazione demaniale né a comunicazione le manifestazioni e gli eventi promossi ed organizzati dal concessionario, nell'ambito della concessione che abbia ad oggetto un esercizio di somministrazione alimenti e bevande, purché siano rispettate le condizioni di cui al precedente art. 30, comma 5, lett. a).

Articolo 32 Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

- negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;

ALLEGATO A – MODIFICHE AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC 8/2005

- nelle zone dichiarate inquinate;
- nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto;
- in ogni altra zona del mare che sia specificamente interdetta con provvedimento dell'Autorità Comunale o dell'Autorità Marittima

E' inoltre vietato sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- 1) lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate, **compresi manifestazioni ed eventi**;
- 2) disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
- 3) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- 4) far sostare le imbarcazioni da pesca;
- 5) il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio.

I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del Responsabile del Servizio competente all'applicazione del presente regolamento, nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni **o quando ricorrano ragioni di pubblico interesse, anche su corrispondente indirizzo da parte della Giunta Comunale.**

Art. 33 Attività di Vigilanza

Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di Esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo ad uso turistico ricreativo sono esercitate dal Comune, che può effettuare controlli e sopralluoghi.

Il Comune qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione siano state realizzate opere non autorizzate o accerti che le stesse aree siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 34 Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano il regolamento comunale di Polizia **Locale Urbana**, il Piano del Commercio su aree pubbliche, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art 35

Sanzioni

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Le concessioni sono revocabili in tutto o in parte con provvedimento adeguatamente motivato.

~~In caso di revoca della concessione per motivi di interesse pubblico non riconducibili a fatto del concessionario o per contrasto sopravvenuto con il Piano Regionale di cui all'art. 47 della L.R.33/02, i concessionari revocati hanno preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.~~

La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni del regolamento di polizia urbana o del Piano del Commercio.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art. 104 L. n. 507/99 e L.R. n. 10/77).

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art.36

~~Norma Finale~~ Norme transitorie e finali

~~Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascun concessionario o altro occupante deve trasmettere il modello D1 del S.I.D., secondo le norme tecniche in vigore.~~

~~Le disposizioni sulla SCIA di cui all'art. 25 e sulle comunicazioni di cui all'art. 30 entrano in vigore alla data di approvazione della corrispondente modulistica da parte del Servizio competente, che dovrà essere approntata entro trenta giorni dall'approvazione del presente regolamento. Fino ad allora i procedimenti disciplinati dai predetti articoli restano assoggettati al regime autorizzatorio.~~

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di Esecuzione, della L.R. n.33/02, del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/02/2004, d.P.R. 509/97 e la normativa vigente in materia di canoni demaniali.